

REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO PER ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA RICERCA

emanato con D.R. rep. n. 167/2017 del 01/03/2017

Articolo 1

(Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge 3/7/1998 n. 210 e dell'art. 50 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n. 917), il conferimento di borse di studio per addestramento alla ricerca scientifica istituite dai Dipartimenti nell'ambito di specifici progetti di ricerca.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "Università" l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
- per "Dipartimento" i Dipartimenti dell'Università che, su fondi propri, hanno deliberato l'attribuzione delle borse di studio;
- per "responsabile scientifico" il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello svolgimento dell'attività di ricerca;
- per "borsista" il soggetto a cui, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, è attribuita la borsa di studio.

Articolo 2

(Finanziamento)

Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono finanziate esclusivamente con fondi destinati alla ricerca scientifica a disposizione dei Dipartimenti dall'Ateneo, provenienti da enti ed istituzioni nazionali o internazionali, nonché da contratti, convenzioni e donazioni di enti pubblici e privati.

Articolo 3

(Istituzione)

I Dipartimenti, con propria delibera, stabiliscono l'istituzione di specifiche borse di studio stabilendone la durata, almeno mensile, l'ammontare e le tematiche su cui verterà l'attività di ricerca.

Le borse di studio sono conferite a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio preceduta da bando emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento.

Articolo 4

(Requisiti)



Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in possesso di diploma di laurea triennale o diploma di laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anteriore all'entrata in vigore del D.M. 03.11.1999, n. 509 (ovvero di analogo titolo accademico anche conseguito all'estero).

È altresì possibile conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post dottorato a cittadini italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia (o titolo equivalente conseguito all'estero) oppure a coloro che hanno terminato la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca e che siano in debito del solo esame finale per il conseguimento del titolo, a condizione che il titolo stesso sia conseguito entro la data stabilita nel bando di ammissione.

L'importo delle borse di studio, al lordo del premio di polizza assicurativa e degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa, non può essere inferiore a:

- € 517,00 mensili per le borse destinate a laureati;
- € 1.100,00 mensili per le borse di ricerca post dottorato destinate a dottori di ricerca.

Articolo 5 (Bando di concorso)

Il bando di selezione, emanato dai Dipartimenti, deve prevedere:

- a) l'indicazione della tipologia di borsa: *borsa di ricerca per laureati* oppure *borsa di ricerca post dottorato*;
- b) la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- c) l'oggetto e la durata dell'attività di studio, perfezionamento ed addestramento alla ricerca, nonché l'indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento;
- d) l'importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal diritto alla corresponsione della stessa;
- e) i requisiti di ammissione alla selezione;
- f) le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;
- g) i criteri di composizione della commissione esaminatrice;
- h) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione e le materie oggetto del colloquio;
- i) la periodicità del pagamento della borsa;
- j) il trattamento fiscale della borsa.

Articolo 6 (Presentazione della domanda di ammissione alla selezione)

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata al Dipartimento interessato entro la data di scadenza riportata sul bando, che non può in ogni caso essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello disponibile presso il Dipartimento stesso. Alla domanda va allegata la documentazione richiesta dal bando che può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum.

Articolo 7



(Svolgimento delle procedure di selezione)

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, il Consiglio di Dipartimento nomina la commissione giudicatrice composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori universitari dell'Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche oggetto della ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario.

I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.

Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all'esame orale, che consiste in un colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel bando e di almeno una lingua straniera dell'Unione Europea, nonché l'attitudine del candidato allo svolgimento delle attività di ricerca.

A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l'aver conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione presso l'Università del Piemonte Orientale e, in caso di ulteriore parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età.

La graduatoria di merito sarà affissa nei locali del Dipartimento.

Articolo 8

(Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia, decadenza e sospensioni)

Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore di Dipartimento.

In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio prima dell'adozione del decreto di conferimento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i Dipartimenti comunicano all'Amministrazione le informazioni relative alle borse attivate nell'anno precedente, secondo lo schema fornito dai competenti Uffici.

In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si potrà procedere, secondo le modalità di cui al successivo art. 13, alla chiamata degli altri candidati in ordine di graduatoria.

La borsa può essere sospesa in presenza di motivi tali da compromettere l'attività di addestramento alla ricerca. La sospensione è autorizzata dal responsabile scientifico, su istanza del borsista, e adottata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

In tali casi la durata della borsa è prorogata in misura pari al periodo della sospensione.

Articolo 9

(Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità)

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.

Il borsista ha l'obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.



La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l'Università.

La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall'Università per lo stesso periodo temporale.

Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale dipendente dell'Università del Piemonte Orientale.

Possono essere erogate borse di studio a dipendenti di altri enti pubblici o privati: gli uffici competenti dei Dipartimenti invieranno formale comunicazione in merito all'attivazione della borsa al datore di lavoro del borsista. Tale prescrizione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all'assegnazione della borsa.

La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati.

La borsa di studio può essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il proseguimento dell'attività di ricerca, per non più di tre volte per periodi, singolarmente considerati, non eccedenti il periodo iniziale.

Articolo 10

(Assicurazione e obblighi di sicurezza)

A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata, con trattenuta a carico del borsista, idonea polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all'attività del borsista, purché debitamente autorizzata.

In caso di attività comportanti la presumibile esposizione a rischi specifici il responsabile scientifico è tenuto a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 11

(Modalità di svolgimento dell'attività)

L'addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico, professore o ricercatore, nominato dal Consiglio di Dipartimento che, ai fini della corresponsione della borsa di studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il pagamento della borsa di cui al successivo art. 12, ai competenti Uffici una certificazione attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio.

Articolo 12

(Corresponsione delle borse di studio)

Le borse di studio sono liquidate dal Dipartimento.

La corresponsione delle borse di studio può avvenire in rate mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali, ovvero in unica rata al termine della durata della borsa, come definito dal bando.

Articolo 13

(Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio)



In caso di rinuncia alla borsa di studio si potrà procedere alla riassegnazione della stessa, per il restante periodo, con chiamata degli idonei in ordine di graduatoria.

In caso di rinuncia si provvederà al pagamento della borsa solo per il periodo effettivamente svolto, previa presentazione, da parte del responsabile scientifico, della certificazione di cui all'art. 11.

*Articolo 14
(Norma finale)*

Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di borse di studio.

L'Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali.

*Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)*

I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme in materia di dati personali, per le finalità di gestione della selezione e per gli adempimenti relativi al conferimento della borsa.

*Articolo 16
(Entrata in vigore e pubblicità)*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del D.R. di emanazione sul sito Internet dell'Ateneo.